SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1761)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOMBARDIERI, TOROS, CENGARLE, ANGELONI, PAGANI Antonino, CODAZZI, COLOMBO SVEVO, LOTTI Angelo e ROMEI Roberto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1986

Modifica della decorrenza dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di aggiunta di famiglia

ONOREVOLI SENATORI. — Il ritardo con cui il Parlamento ha approvato la legge 28 febbraio 1986, n. 41, (legge finanziaria 1986) ha determinato, fra l'altro, la divaricazione fra i termini previsti dal disegno di legge originario per la decorrenza di talune norme, e il termine di effettiva entrata in vigore della legge stessa (che, essendo stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1986 è entrata in vigore il 15 marzo 1986).

È così avvenuto che, *medio tempore*, gli effetti economici di taluni istituti siano rimasti regolati da leggi precedenti, laddove lo *jus superveniens* della legge finanziaria prevede una diversa disciplina a decorrere dal 1° gennaio 1986. Con la conseguenza che, entrato in vigore il nuovo testo legislativo, si è determinata l'efficacia retroattiva di una serie di norme che, non di rado, sono più restrittive di quelle precedenti, sicchè se si tratta di rapporti economici, ne derivano situazioni debitorie — per il periodo 1° gennaio-15 marzo 1986 — a carico di quei soggetti più favorevolmente considerati dalle precedenti disposizioni.

L'esempio più vistoso di tale anomalia legislativa si è verificato in materia previdenziale. Com'è noto, l'articolo 23 della legge in questione ha sensibilmente modificato la disciplina delle quote di aggiunta di famiglia, introducendo nuovi limiti di reddito familiare e sostituendo la tabella di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 219. Per effetto della nuova regolamentazione, dal 1° gennaio 1986, la posizione soggettiva di molti titolari del diritto all'aggiunta di famiglia è mutata in *pejus*; non solo: ma essi devono ora restituire le somme legittimamente percepite a tale titolo fino al 15 marzo 1986 ma diventate oggetto di « indebito » con l'entrata in vigore della legge finanziaria (al riguardo l'INPS ha già emanato una circolare per il

recupero delle somme, disponendo che esso dovrà avvenire con un numero di rate pari a quello di non dovuta erogazione).

Se si tiene conto che, nella stragrande maggioranza dei casi, la misura restrittiva penalizza lavoratori dipendenti o pensionati a basso reddito familiare, imponendo loro di restituire importi già utilizzati per soddisfare fondamentali esigenze di vita, appare evidente la sostanziale ingiustizia connessa all'applicazione dell'articolo 23 a far tempo dal 1° gennaio 1986 e non già — come la logica e la razionalità legislativa imporrebbero — dal 15 marzo 1986.

Il presente disegno di legge si propone, appunto, di eliminare le negative conseguenze dell'articolo 23, della legge finanziaria 1986, stabilendo che gli effetti giuridici ed economici della nuova disciplina introdotta da tale norma decorrano dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, decorrono dal 15 marzo 1986. Pertanto non è ammessa nessuna restituzione di somme dovute a qualsiasi titolo, per l'anno 1986, con riferimento a tali disposizioni.